



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Rossella SCERBO Presidente

Antonio BARRILE Consigliere

Emanuela Friederike DAUBLER Referendario

Sabina PINTO Referendario, relatore

Maria Rosaria PEDACI Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato da ultimo con provvedimento del consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

Vista, in particolare, la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti i decreti: 1) Decreto prot. n. 28230 del 15.12.2023 (prot. Corte dei conti n. 5496 del 15.12.2023), dr. Gullì Concetta; 2) Decreto prot. n. 28231 del 15.12.2023 (prot. Corte

dei conti n. 5497 del 15.12.2023), dr. Gullì Concetta; 3) Decreto prot. n. 28232 del 15.12.2023 (prot. Corte dei conti n. 5498 del 15.12.2023), dr. Giannicola Loredana; 4) Decreto prot. n. 28234 del 15.12.2023 (prot. Corte dei conti n. 5499 del 15.12.2023), dr. Cama Domenico.

Visti i rilievi n. 104,106,107,108 del 11/01/2024, con i quali si chiedevano chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti relativi alla legittimità degli atti.

Vista la nota di risposta dell'amministrazione prot. nr. 3350 del 08.02.2024 (prot. Corte dei conti n. 1980 del 9.02.2024).

Vista la proposta di deferimento, del magistrato istruttore prot. n. 2335 del 01.03.2024.

Vista la relazione di deferimento del consigliere delegato prot. n. 2336 del 01.03.2024.

Vista l'ordinanza presidenziale n. 6 del 01.06.2024 di deferimento in adunanza pubblica per il giorno 12.03.2024, ore 16,00, trasmessa, insieme alla relazione del magistrato istruttore ed alla richiesta di deferimento del consigliere delegato al dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale (USR) ed al dirigente della Ragioneria territoriale di Catanzaro.

Vista la nota dell'amministrazione prot. n. 6789 del 12.03.2024 (prot. Corte dei conti n. 2424 del 12/03/2024);

Sentito all'adunanza pubblica, con l'assistenza del segretario, rag. Michele Papandrea, il magistrato relatore dr.ssa Sabina Pinto e la dirigente dell'Usr, dr.ssa Antonella Iunti; assente il direttore della Ragioneria territoriale di Catanzaro, dr.ssa Carmela Minervini, regolarmente convocata.

Considerato in

FATTO

In data 15.12.2023, sono pervenuti all'ufficio di controllo di legittimità i decreti sopra evidenziati, con cui si disponeva di attribuire incarichi di reggenza presso gli uffici II, IV, V e VI dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, la cui durata era stabilita sino al 31.12.2024, con l'eccezione dell'incarico relativo alla dr.ssa Giannicola, fino al 22.07.2024 in coincidenza con la scadenza dell'incarico di titolarità.

Nelle premesse dei decreti si faceva riferimento agli avvisi di disponibilità, trasmessi in allegato, dei relativi posti di funzione dirigenziale non generale, pubblicati sul sito

istituzionale ed alla costituzione di una commissione per la valutazione delle domande pervenute e veniva attestata l'idoneità al conferimento dell'incarico di reggenza dei quattro uffici dell'Usr agli interessati.

La formulazione dei quattro avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero rivolta ai potenziali interessati era del seguente tenore *“si intende procedere, contestualmente, all'acquisizione di candidature da parte di dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Area Funzioni Centrali, per il conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi del comma 5, dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 o, in caso di mancata assegnazione, dell'incarico di reggenza”*.

Con rilievi n. 104,106,107,108 del 11/01/2024, aventi contenuto identico, dubitandosi della legittimità dei decreti oggetto di controllo, si chiedevano chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. Le perplessità si incentravano, *in primis*, sul fondamento giuridico della scelta dell'amministrazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali in parola, che comportava la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 19, comma 5 bis, del d. lgv. 165/2001 e da cui si riteneva fosse derivata l'indebita esclusione di personale di qualifica dirigenziale proveniente da altre amministrazioni, privandolo della possibilità di partecipare alla selezione.

In secondo luogo, si contestava la legittimità dell'avviso e del successivo decreto, nella parte in cui, l'amministrazione, in caso di mancata assegnazione dell'incarico ai sensi del comma 5, si determinava a provvedere al conferimento ricorrendo all'istituto della reggenza; ciò in quanto si riteneva che il carattere di eccezionalità, che connota tale istituto, ne imponesse un'applicazione solo residuale ed estremamente limitata. Seguivano richieste di chiarimenti in relazione alle singole reggenze.

L'amministrazione rispondeva con nota prot. nr. 3350 del 08.02.2024 (prot. Corte dei conti n. 1980 del 9.02.2024).

Non essendosi ritenute le argomentazioni addotte dall'amministrazione idonee a superare le contestazioni mosse, il magistrato istruttore proponeva al consigliere delegato, il deferimento all'esame della Sezione.

Nel merito, si è ritenuto, da parte di quest'ufficio di controllo, che emergessero profili di illegittimità degli avvisi, che non comprendevano nella platea degli aspiranti a ricoprire detti incarichi dirigenziali il personale munito di qualifica dirigenziale,

dipendente di pubbliche amministrazioni o di organi costituzionali (art. 19, c. 5 bis d.l.vo 165/2001). Infatti, si è ravvisato, nella determinazione di indire una procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali in parola, ai sensi del comma 5 dell'art. 19, prevedendo, per l'ipotesi in cui nessuna candidatura fosse avanzata, il ricorso alla reggenza, una forzatura del chiaro disposto normativo del suddetto comma 5 bis. La risposta, sul punto, dell'amministrazione, ribadiva la legittimità della scelta operata, sottolineando che l'azione è sempre avvenuta nel rispetto delle disposizioni ministeriali, in specie sul punto relativo al fatto che gli incarichi devono sempre rispettare le previsioni assunzionali di cui al Piano triennale dei fabbisogni adottato dal Ministero. In tal senso, veniva ricordata ed allegata agli atti la nota ministeriale prot. 34283 del 20.05.2022 recante, per tutti gli UU.SS.RR. istruzioni operative circa il conferimento degli incarichi da conferire, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e, sostanzialmente, limitativa del ricorso a detta modalità procedurale, sì da consentire alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie il monitoraggio del conferimento degli incarichi ex c. 5 bis e, al contempo, assicurare che il conferimento degli incarichi fosse in linea con le previsioni assunzionali contenute nel Piano triennale dei fabbisogni, in particolare, assicurando che le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale programmate, sia di dirigenti amministrativi che di dirigenti con funzioni tecnico ispettive, trovassero adeguata disponibilità di posti. Nella direttiva in questione si affermava, altresì, che l'avvio delle procedure di interpello ex 5 bis, avvenisse previa intesa con la Direzione generale per le risorse umane, al fine appunto di evitare che tali conferimenti incidessero negativamente con l'attuazione della programmazione assunzionale di cui al Piano.

Pertanto, partendo da tale presupposto, l'Ufficio aveva proceduto, con i bandi di cui di cui si discute, alla contestuale *"acquisizione di candidature da parte di dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Area Funzioni Centrali, per il conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi del comma 5, dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 o, in caso di mancata assegnazione, dell'incarico di reggenza"*, riservandosi, all'esito delle procedure, di rimettersi alle valutazioni del Ministero in merito al contingente assunzionale di dirigenti non generali da autorizzare, eventualmente, ai sensi dell'art. 19 comma 5 bis, presso l'USR per la Calabria.

Sennonché, tale segmento procedurale non è stato percorso e solo facendo seguito al rilievo di questa Corte, l'Ufficio, con nota del 26.01.2024, chiedeva al Ministero, alla luce delle istruzioni operative di cui sopra, se la scelta procedurale adottata fosse o meno conforme alle disposizioni ministeriali ed alle normative di riferimento.

Il competente Ufficio ministeriale, in data 7.02.2024, nel confermare la rispondenza dell'operato dell'U.S.R. per la Calabria alle disposizioni impartite con la citata nota prot. 34283 del 20.05.2022 precisava che: *“le predette disposizioni sono state fornite dalla scrivente Direzione nell'esercizio delle proprie competenze in materia di politiche del personale dirigenziale del Ministero e di pianificazione e allocazione delle risorse umane, anche attraverso la definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, del D.lgs. n. 165/2001. In tale contesto, risulta necessario adeguare l'applicazione delle disposizioni del decreto legge n. 80/2021 alla concreta situazione degli organici ministeriali, rendendola compatibile con gli atti programmatici adottati e con le procedure assunzionali autorizzate e già in atto, le quali consentiranno, tra l'altro, la prossima copertura di posti dell'organico dei dirigenti di livello non generale da parte dei vincitori del IX e X corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con le risorse ed i posti appositamente accantonati dal Ministero dell'istruzione e del merito. Ciò richiede, evidentemente, che la scrivente assicuri la disponibilità dei posti necessari, garantendo che il conferimento di incarichi a personale non appartenente al ruolo di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165/2001 sia compatibile, sotto il profilo numerico e della durata, non inferiore a tre anni, con le suddette procedure assunzionali”*.

Pertanto, ritenendo che, allo stato, il conferimento di incarichi ai sensi del comma 5bis dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 non appare compatibile, né con le procedure in atto, né con le previsioni contenute nella pianificazione ministeriale, appare assolutamente adeguata l'attività posta in essere dalla S.V., diretta ad assicurare la funzionalità degli uffici anche mediante il conferimento di incarichi di reggenza”.

L'U.S.R. aggiungeva inoltre, a comprova della legittimità ed opportunità del proprio operato, che la sequenza procedurale e la relativa tempistica adottata avrebbero consentito la continuità dell'agire amministrativo, ricordando che un eventuale mutamento delle circostanze legittimanti l'adozione dei decreti di reggenza in parola nell'arco temporale di durata delle reggenze, avrebbe comportato l'immediata revoca delle stesse.

Si trasmetteva il richiesto decreto del Ministro dell'istruzione 21 luglio 2022, n. 192, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 23 dicembre 2022, n. 329, citati nel DM n. 186/2023, relativo alla ripartizione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 attualmente in vigore e dal quale risulta che per l'Usr per la Calabria non è riservato nessun posto di incarico dirigenziale di livello non generale ex articolo 19, comma 6.

Nella seconda parte del rilievo, i dubbi si incentravano sulla legittimità stessa del ricorso alla reggenza e, pertanto, si chiedeva di illustrare quali fossero state le esigenze organizzative e funzionali alla base del conferimento degli incarichi *"ad interim"*, previsti al punto 9 della direttiva ministeriale n. 5 del 5/1/2021, dalla quale si evinceva appunto il carattere *extra ordinem* dell'istituto. Si chiedeva, altresì, di indicare quali fossero i presupposti normativi legittimanti il conferimento di incarico amministrativo a dirigenti tecnici, pur rilevata la presenza di dirigenti amministrativi in organico.

L'articolata risposta resa dall'amministrazione, dopo avere precisato che, in relazione alla procedura di conferimento di incarichi dirigenziali, erano pervenute solo domande di candidati che avevano espresso l'opzione della reggenza, indicava la consistenza dell'organico dei dirigenti non generali, attualmente in servizio presso l'USR per la Calabria, riportandosi alla previsione di cui al decreto ministeriale n. 910 del 18 dicembre 2014. Con tale decreto, recante l'*"Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria"*, all'art. 2, rubricato *"Organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale"*, si dispone che: *"L'USR si articola in n. 1 ufficio di livello dirigenziale non generale che svolge funzioni a livello regionale, n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni sia per ambito territoriale che a livello regionale e n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni per ambito territoriale"*.

Stante questa precisa regolamentazione normativa degli organici, se ne rimarcava la carenza, atteso che, a fronte di sei uffici di livello dirigenziale non generale, in regione sono attualmente presenti solo due dirigenti amministrativi titolari e, per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive, a fronte di nove posizioni dirigenziali non generali sono attualmente presenti in regione solo due dirigenti con incarichi di durata triennale, conferiti ai sensi dell'art. 19 comma 5 bis e due dirigenti con

incarichi in scadenza al 31 dicembre 2024, conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In sintesi, si sosteneva nelle controdeduzioni che, ben consapevoli dell'eccezionalità della reggenza *ad interim*, se ne era disposto il ricorso solo in via residuale, atteso che nessun dirigente del ministero, anche proveniente da altra regione, ne aveva fatto domanda e sempre al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Con riferimento all'indicazione del fondamento normativo legittimante il conferimento di incarico amministrativo a dirigenti tecnici, pur rilevata la presenza di dirigenti amministrativi in organico, ci si riportava alla sopra menzionata direttiva ministeriale n. 5 del 5.1.2021, in particolare, al punto 9, rubricato "*Conferimento di incarichi ad interim*", determinante i criteri di priorità nella scelta del dirigente a cui conferire l'incarico *ad interim*, (attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nel medesimo Dipartimento o Direzione generale; titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità; pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire) e che non distingue tra dirigenti amministrativi e tecnici, ancorando la scelta del candidato a cui conferire l'incarico alla valutazione delle specifiche competenze possedute.

Applicando le disposizioni di cui sopra l'Amministrazione è giunta, nel solo caso dell'Ambito territoriale di Catanzaro, a conferire un incarico amministrativo ad un dirigente tecnico, pur avendo presentato per il medesimo Ufficio la propria candidatura un dirigente amministrativo in organico.

Diversamente, nel caso dell'Ambito territoriale di Reggio Calabria, tenuto sempre conto delle disposizioni e criteri di cui sopra, si è conferito l'incarico ad un dirigente amministrativo di ruolo pur in presenza di candidature da parte di due dirigenti tecnici.

Dunque, analizzando solamente i presupposti che hanno determinato il conferimento dell'incarico di reggenza dell'Ambito territoriale di Catanzaro a un dirigente tecnico ispettivo, se ne rimarcava la formazione in materie connesse a quelle ricadenti nelle competenze dell'Ambito territoriale di Catanzaro, individuandosi nella suddetta "*un candidato ottimale*" ad occuparsi, in via esclusiva, a livello regionale, della parità scolastica, di cui la stessa in passato si era occupata, avendo

diretto l'Ufficio interessato ed *"ottenendo obiettivi e risultati più che soddisfacenti"*. Ciò in quanto l'altro candidato non risultava aver invece conseguito, negli scorsi anni, risultati soddisfacenti che avevano comportato, per i medesimi anni, una valutazione negativa della *performance* del suddetto.

Si chiedeva nel rilievo, sempre con riferimento alla reggenza, quali fossero state le motivazioni alla base del rinnovo della stessa, in contraddizione con la temporaneità, che necessariamente connota l'istituto, atteso il carattere straordinario, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte.

L'amministrazione, in relazione alle motivazioni legittimanti il rinnovo della reggenza, rimarcava l'esigenza di continuità che se ne poneva alla base, in termini di garanzia di *"un regolare e sereno svolgimento dell'attività amministrativa minacciato dall'evidente scopertura della pianta organica dei dirigenti in servizio presso l'USR per la Calabria"* e di buon andamento dell'agire amministrativo.

Ricordava che in tal senso muovono anche i principi enucleati dalla direttiva ministeriale n. 4 del 05.01.2021, in materia di rotazione ordinaria del personale, che, seppure previsti in tema di rotazione dei dirigenti al termine del proprio mandato di durata ordinaria, non possono non avere comunque un peso anche nella valutazione delle ragioni sottostanti all'individuazione dei dirigenti a cui conferire un incarico *ad interim*.

L'amministrazione ribadiva la temporaneità della reggenza, dunque in linea con la direttiva ministeriale, non ritenendola assimilabile ad un incarico dirigenziale ordinario, atteso che per la durata degli incarichi *ad interim* non si era mai previsto un arco temporale superiore ad un anno, né mai pari a quello di un incarico ordinario, ma si era legato lo stesso all'esigenza di garantire una copertura degli uffici nel delicatissimo momento dell'avvio dell'anno scolastico. Aggiunge che *"la durata indicata pare essere, anche in tale ottica, in linea al tempo ragionevole necessario per la conclusione del 9° corso concorso della SNA che prevede, per il Ministero dell'Istruzione, il reclutamento di 29 nuovi dirigenti"*.

Con riferimento alle motivazioni per le quali alla dottoressa Gullì, già dirigente tecnico, sono stati affidati plurimi incarichi di reggenza, alla luce di quanto descritto specificatamente al punto 9.3 della direttiva n. 5/2021, l'Ufficio, ricordato che il punto 9 della suddetta recita testualmente *"Fatte salve specifiche e motivate esigenze*

organizzative e funzionali, al dirigente può essere attribuito, di norma, un solo incarico ad interim", sostiene che non è dunque esclusa, in nuce, la possibilità del conferimento del doppio incarico, ma lo stesso è consentito dal rinvenire specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di cui si ritenevano forniti chiarimenti.

Nel caso di specie "le motivate esigenze organizzative e funzionali" consistevano nella "oggettiva circostanza di assoluta carenza di personale dirigenziale in servizio in regione, che da un lato determina, nelle more dell'espletamento delle forme ordinarie di reclutamento dei dirigenti, ovvero nell'eventuale autorizzazione all'uso delle forme dell'art. 19 comma 5 bis Dlgs 165/2001, il ricorso alla procedura del conferimento degli incarichi di reggenza ad interim, dall'altro implica una valutazione in maniera ancora più penetrante dei curricula dei pochi dirigenti in servizio proprio al fine di ottemperare al meglio quelle esigenze organizzative e funzionali di cui si discute".

Si riportava al potere discrezionale dell'amministrazione, nella persona del Direttore generale *pro tempore*, nella valutazione di tali esigenze rispetto alle possibili scelte e tra le altre cose, di cui alla memoria, ribadiva la competenza della dottoressa assegnataria dei doppi incarichi *ad interim*, per formazione universitaria e per esperienze lavorative pregresse.

Infine, rispondendo ad una precisa richiesta formulata, si rendeva noto che, ad oggi, l'amministrazione non era a conoscenza di ricorsi avverso i decreti di cui si discuteva. La risposta fornita dall'Amministrazione non consentiva di chiarire i dubbi relativi ai profili di legittimità prospettati nel rilievo e, pertanto, si reputava necessario, a parere del magistrato istruttore, l'approfondimento in sede collegiale dei decreti in questione.

Il consigliere delegato, con propria richiesta di deferimento, concordando con le conclusioni del magistrato istruttore, chiedeva al Presidente della Sezione che della intera questione se ne occupasse la Sezione del Controllo in adunanza pubblica e il Presidente, con ordinanza debitamente notificata, comunicava all'amministrazione e alla Ragioneria generale dello Stato la data dell'odierna adunanza.

In adunanza, la dirigente dell'Usr Calabria, depositava nota integrativa, prot. n. 6789 del 12/03/2024 (prot. Corte dei conti n. 2424 del 12/03/2024), trasmessa nell'imminenza dell'adunanza pubblica sulla p.e.c. istituzionale, con cui forniva

ulteriori precisazioni ed elementi integrativi di giudizio, che procedeva ad illustrare, sostanzialmente ribadendo la legittimità dei decreti in parola.

DIRITTO

Oggetto del controllo preventivo al vaglio della Corte, sono quattro provvedimenti di conferimento di incarico dirigenziale, di cui nelle premesse, adottati dall'Ufficio scolastico regionale per la Calabria sulla base di avvisi, in precedenza pubblicati sul sito dell'USR e su quello ministeriale.

E' opportuna, preliminarmente, una breve disamina della normativa inerente all'affidamento degli incarichi dirigenziali, che consenta un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, al fine di valutare la legittimità, in termini di rispetto delle procedure, dei decreti di conferimento di incarico dirigenziale di cui si tratta.

Pertanto, giova rammentare che, nel sistema introdotto dal d.lgs. 165/2001, gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono attribuiti al personale inserito nel cosiddetto «ruolo dei dirigenti», istituito presso ciascuna amministrazione statale e articolato in due fasce (art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001) e che le funzioni dirigenziali possono essere conferite, entro determinati limiti percentuali, «anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23», purché dipendenti da “altre” amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 5-bis del citato d.lgs. n.165 del 2001), cioè diverse da quelle nel cui ambito è collocato il posto da conferire (cfr. Corte Cost. n. 161/2008).

L'art. 19, al comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. b) del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, afferma, poi, inderogabilmente che l'Amministrazione debba rendere *“conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”*.

Secondo il chiaro ordito normativo, solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse dirigenziali interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, l'ordinamento prevede un meccanismo derogatorio, che si articola in due eccezioni, che consentono l'affidamento di un incarico determinato a soggetti esterni. La prima,

posta dal comma 5 bis dell'art. 19, che prevede il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, senza derogare al possesso della qualifica dirigenziale e ai connessi standard qualitativi del pubblico concorso, amplia il potere di conferimento e attua un moderato e temporaneo sistema di mobilità dei dirigenti, di cui si sottolineano i risvolti positivi anche in termini di arricchimento delle esperienze professionali e dunque del bagaglio conoscitivo, tra amministrazioni diverse (cfr. Sez. reg. contr. Calabria, n. 2/2009 e Sez. reg. contr. Lombardia, n. 23/2024). La seconda eccezione, di cui al comma 6, consente in via residuale, il reclutamento del personale esterno e anche privo di qualifica dirigenziale, ulteriormente ampliando la platea dei soggetti potenzialmente interessati; questa ipotesi espressamente non ricorre per la Regione Calabria, atteso che nessun posto, relativo alla ripartizione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, è stato previsto dal decreto ministeriale n. 186/2023.

Si sottolinea, anche, che il *favor* legislativo per la forma di reclutamento dirigenziale di cui al comma 5 bis, è stato riconfermato dall'aver previsto, in sede di riforma introdotta dall'art. 3 comma 3 bis, del d.l. n. 80/2021, la cessazione dell'efficacia delle percentuali precedentemente contenute nell'art. 19, comma 5 bis, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione, dunque dall'8 agosto 2021, in tal modo evidentemente intendendo promuovere la mobilità dei dirigenti pubblici.

L'amministrazione, nel caso che ci occupa, distaccandosi dal disposto normativo sopra delineato e dunque dal descritto meccanismo derogatorio, che contempla, per l'ipotesi di infruttuosa ricerca di risorse dirigenziali interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico, la possibilità dell'affidamento di un incarico determinato a soggetti esterni, ha, invece, optato per l'attribuzione di *incarichi ad interim*, ricorrendo, dunque, all'applicazione di una previsione normativa di portata eccezionale ed *extra ordinem*. La diversa modalità procedurale adottata per tali conferimenti di incarichi, rispetto al paradigma normativo delineato all'art. 19, è stata oggetto di rilievo.

Le dichiarazioni rese successivamente dall'amministrazione, tanto in sede di risposta al rilievo quanto, da ultimo, nella nota depositata nell'imminenza dell'odierna adunanza, con allegata documentazione, tra cui la nota ministeriale n. 7628 dell'11 marzo 2024, da cui si apprende che “ *in sede di pianificazione, obbligatoria ai sensi*

dell'articolo 6 del T.U., adottata con DM n. 60 del 31 marzo 2023, approvata dall'articolo 7 del DPCM 10 novembre 2023, di autorizzazione alle procedure di reclutamento ed assunzione indicate nelle Tabelle 6 e 7 allegate al medesimo DPCM, registrato dalla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 (Reg.ne n. 3284), il Ministero dell'istruzione e del merito ha previsto l'assunzione di n. 29 dirigenti di seconda fascia mediante il IX corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione ed in fase di svolgimento (sono state espletate le tre prove scritte previste). Ed infatti, l'articolo 1 del bando concorsuale (G.U. n. 103 del 30 dicembre 2022), che dettaglia i posti messi a concorso, stabilisce n. 29 posti presso lo scrivente Ministero. Analogamente, a seguito di autorizzazione contenuta nel Decreto del 30/11/2023 del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e debitamente registrato dalla Corte dei Conti, la SNA ha bandito il X concorso-concorso per il reclutamento di novantasette dirigenti, tra cui, ai sensi dell'articolo 1 del bando (pubblicato sul Portale InPA il 9 gennaio 2024) sei destinati al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 prevede, altresì, il reclutamento di n. 10 unità dirigenziali di seconda fascia con la procedura prevista dall'art. 28, comma 1-ter, del D.lgs. n. 165/2001, mentre la gestione delle scoperture nel relativo organico deve, necessariamente, tener conto dei dirigenti di ruolo in posizione di comando presso altre amministrazioni, tra cui uno con titolarità presso l'USR Calabria, ai quali va garantita la conservazione del posto in caso di cessazione del comando medesimo.

La predetta attività di reclutamento è stata, comunque, preceduta dall'espletamento di procedura di mobilità volontaria, con Avviso prot. n. 1324 del 19 gennaio 2022, che ha determinato l'assunzione di n. 4 unità di personale dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni'', consentono di superare le criticità rappresentate e di ammettere al visto e registrazione i decreti in oggetto.

Le dichiarazioni rese, infatti, hanno integrato le motivazioni dei decreti in parola, così consentendo di valutare la legittimità della scelta discrezionale operata dall'amministrazione, nel senso di discostarsi dalla previsione legislativa di cui all'art.19 comma 5 bis, del d.lgvo 165/2001.

Dalle premesse dei decreti, così come formulati, non si evinceva l'antecedente causale, consistente nelle procedure concorsuali *in itinere* (e prossime alcune alla conclusione), giustificativo del conferimento degli incarichi *ad interim*, risultando, al

contrario, affermato non essere *“prevista, nell'immediato l'espletamento di procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di ruolo presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito”*. L'ufficio scolastico riferiva, in sintesi, in risposta al rilievo, di aver strutturato l'avviso secondo le precise modalità operative indicate dal ministero, ulteriormente ribadite e riconfermate dalla nota ministeriale n. 7628 dell'11.03.2024.

E' indubbio che l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, abbia facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e, dunque, piena discrezionalità nell'individuazione del *quid* provvedimentale, nel caso di specie consistente nella libertà di individuare la persona, di particolare e comprovata qualificazione professionale, nei modi e con le procedure ritenute più adeguate, nel perimetro delle previsioni normative. Ma tale potere discrezionale incontra un limite, consistente nell'obbligo di motivare adeguatamente la decisione, ancorandola a parametri oggettivi e riscontrabili, obbligo in certo modo *“rinforzato”*, quanto più ci si discosti dalla pedissequa osservanza della previsione di legge.

La sostanziale carenza motivazionale dei decreti analizzati, sanata dagli interventi chiarificatori successivi del Ministero che, da ultimo, ha definitivamente precisato che la scelta strategica ministeriale nelle attività di reclutamento ed assegnazione di personale dirigenziale a livello nazionale, comporta *“una costante attività di monitoraggio sul conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale a soggetti estranei all'amministrazione, al fine di evitare il rischio di saturazione dei posti disponibili per coloro che verranno assunti in base agli impegni già formalizzati”*, rende edotti del percorso motivazionale seguito, integrando i decreti di conferimento in parola. La scelta discrezionale adottata rinviene la propria genesi, *in primis*, nell'esigenza di prediligere a tal fine le procedure di pubblico concorso previste dalla legge (art. 23 d.lgvo 165/2001) e, secondariamente, nell'assicurare che il conferimento degli incarichi si ponga in linea con le previsioni assunzionali di cui al piano triennale dei fabbisogni, assicurando che le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale programmate, trovino adeguata disponibilità di posti. Alla luce di quanto dichiarato e documentato, si ritiene, dunque, sufficientemente motivata la scelta discrezionale dell'amministrazione, che ha portato ad optare per la reggenza, attesa la durata temporale limitata della stessa (un anno), in luogo del ricorso a personale di altra

amministrazione per la copertura degli organici, ex comma 5 bis, in tal modo ricorrendo a una procedura di carattere eccezionale ed extra ordinem.

Non può, però, non rilevarsi che, in altre realtà regionali, si sia difformemente operato, talvolta finanche reiterando precedenti incarichi ex art. 5 bis e che l' *"incertezza dei tempi esatti delle procedure concorsuali"*, unitamente all' incertezza in ordine all' integrale copertura dei posti all' esito delle procedure suddette, rischino di vanificare le ragioni giustificative (la breve durata) che hanno condotto all' affidamento dell' incarico ad interim in luogo dell' applicazione delle previsioni di cui all' art. 19 comma 5 bis.

Con specifico riferimento al doppio incarico conferito alla dirigente Gullì, di cui si rilevava il contrasto con il paragrafo 9.3 della direttiva 5/2021, atteso che l' ufficio scolastico, da ultimo, ha documentato e provato i fatti, nel decreto solo affermati, che hanno condotto a identificare il candidato ottimale per il conferimento dell' incarico nella stessa dirigente, il punto di rilievo può ritenersi superato. Si raccomanda, per il futuro, di allegare ai decreti trasmessi, ogni utile documentazione comprovante le motivazioni alla base degli atti da sottoporre al controllo, in modo da consentire a questa Corte di svolgere efficacemente e tempestivamente l' attività ad essa normativamente intestata.

In tale contesto, il Collegio ritiene di superare i rilievi prospettati sui decreti esaminati, in vista del perseguimento dell' interesse pubblico primario, di ordine sociale, di garantire la continuità amministrativa delle attività dell' Ufficio scolastico regionale per la Calabria.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ammette al visto e conseguente registrazione i seguenti decreti: 1) Decreto prot. n. 28230 del 15.12.2023; 2) Decreto prot. n. 28231 del 15.12.2023; 3) Decreto prot. n. 28232 del 15.12.2023; 4) Decreto prot. n. 28234 del 15.12.2023.

MANDA al Funzionario preposto al Servizio di Supporto per le comunicazioni di rito all' Amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12/03/2024.

Il Relatore

Sabina PINTO



SABINA PINTO
CORTE DEI CONTI
27.03.2024 10:06:36
GMT+01:00

Il Presidente

Rossella Scerbo



ROSSELLA SCERBO
CORTE DEI CONTI
27.03.2024 15:13:58
GMT+00:00

Depositata in segreteria il



ELENA RUSSO
CORTE DEI CONTI
28.03.2024
10:24:16
GMT+01:00

Il Direttore della segreteria...

Dott.ssa Elena RUSSO